



Berna, 3 febbraio 2025

---

# Obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno

## Istruzioni

---

Queste istruzioni si prefiggono di precisare l'attuazione della regolamentazione sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno. Sono state redatte sulla base delle note esplicative alle ordinanze del Consiglio federale e del DEFR e sulla base delle sfide che si presentano nella pratica e delle esperienze fatte dall'Ufficio federale del consumo da quando è entrata in vigore l'ordinanza.

### Campo di applicazione dell'ordinanza

Il legno e i prodotti del legno da dichiarare secondo l'ordinanza del Consiglio federale sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021) sono riportati nell'Allegato dell'ordinanza del DEFR sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021.1). Per stabilire se per un prodotto vi è l'obbligo di dichiarazione occorre consultare la voce di tariffa doganale e la denominazione della merce.

In caso di dubbi riguardo al campo di applicazione dell'ordinanza, il sito dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) fornisce informazioni sulle merci con voce di tariffa 44 e 94, per le quali secondo l'ordinanza vi è l'obbligo di dichiarazione<sup>1</sup>.

Nel documento «Note esplicative sul campo di applicazione della regolamentazione» è riportato l'allegato alla suddetta ordinanza del DEFR, integrato da informazioni esplicative relative alle voci di tariffa doganale.

### Mobili

Sono da dichiarare i mobili con le parti principali in legno massiccio. Di conseguenza, i mobili che ad esempio hanno solo la struttura portante invisibile in legno massiccio non necessitano di dichiarazione. Anche per i divani con piedi in legno massiccio non vige l'obbligo di dichiarazione. Occorre invece dichiarare i mobili che sono composti di legno massiccio, a prescindere, per esempio, da elementi come piedi di metallo o viti.

Al fine di stabilire quali elementi in legno massiccio siano da dichiarare, sono determinanti le parti conferenti il carattere, che si trovano elencate nella nota esplicativa della voce di tariffa 94. Di seguito sono indicate le parti conferenti il carattere degli elementi presi ad esempio:

Mobili per sedersi (non imbottiti):	sedili e gambe
Tavoli:	piano e gambe
Armadi:	pareti esterne e porte
Letti:	testiera e pediera
Altri mobili:	struttura o costruzione portante, rivestimenti o rivestimenti in tessuto

Esempi di una dichiarazione corretta sono a pagina 3 e 4.

### Pannelli in legno massiccio

I pannelli in legno massiccio in quanto tali non necessitano di dichiarazione. I mobili fabbricati con pannelli di legno massiccio, invece, richiedono la dichiarazione.

---

<sup>1</sup>([www.tares.admin.ch](http://www.tares.admin.ch) > ENTRARE > inserire il numero 44 (Legno) o 94 (Mobili) nel campo «Ricerca con voce di tariffa». Ulteriori note esplicative sulla tariffa doganale figurano sulla pagina iniziale, in alto a sinistra).



## **Legno massiccio incollato, legno lamellare per travi (bilama, trilama e a strati incrociati), legno lamellare**

Tutti questi prodotti rientrano nella voce tariffaria 4418.3000 «Pali e travi in legno massiccio» e vi è pertanto l'obbligo di dichiarazione qualora vengano forniti ai consumatori.

### **Prodotti certificati**

La dichiarazione si applica a tutti i prodotti in legno che rientrano nei campi di applicazione dell'ordinanza, di conseguenza anche ai prodotti certificati FSC, PEFC o Legno svizzero.

## **Tipo e origine del legno**

### **Tipo di legno**

Nella dichiarazione il nome commerciale ha la priorità sul tipo di legno. I nomi commerciali comuni vanno indicati tra virgolette. Per determinare il nome scientifico è possibile fare riferimento alla Banca dati relativa al legno ([www.dichiarazione-del-legno.ch](http://www.dichiarazione-del-legno.ch)) oppure indicare tra parentesi il nome scientifico. Esempi di una dichiarazione corretta sono a pagina 3 e 4.

Poiché esistono numerosi tipi di legno, può verificarsi che un tipo di legno poco conosciuto non sia presente nella banca dati di riferimento. Eventuali tipi di legno mancanti possono essere segnalati all'UFDC che li integrerà nella sua banca dati.

### **Origine del legno**

Chiunque fornisca ai consumatori esemplari unici o piccole serie fino a 50 unità, può informare i consumatori sul tipo e sull'origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato al preventivo. Esempi di una dichiarazione corretta sono a pagina 3 e 4.

Il consumatore deve essere in grado di identificare facilmente la provenienza del legno.

Nell'indicazione dell'origine del legno sono pertanto da evitare le abbreviazioni. Se tuttavia nei preventivi ai consumatori ciò non è possibile per motivi tecnici, l'origine del legno può essere indicata con abbreviazioni conformi al codice ISO 2, in base all'elenco dei Paesi della statistica del commercio estero e la tariffa d'uso, edizione del 1° gennaio 2015. Il significato delle abbreviazioni deve però essere reso facilmente accessibile ai consumatori tramite un allegato che accompagna il preventivo, una didascalia oppure un rinvio al sito corrispondente.

## **Dichiarazione più precisa dei prodotti a base di carbonelle**

Per i prodotti a base di carbonelle vengono spesso utilizzati più tipi di legno oppure vengono mescolati legnami differenti. I prodotti a base di un unico tipo di legno sono piuttosto rari.

L'articolo 2 capoverso 5 e l'articolo 3 capoverso 6 dell'ordinanza del Consiglio federale non sono applicabili ai prodotti a base di carbonelle perché le varie componenti dei singoli tipi di legno non sono individuabili con i metodi a disposizione nei laboratori di analisi. L'UFDC non può pertanto verificare la correttezza di queste dichiarazioni (ai sensi art. 2 cpv. 5 e art. 3 cpv. 6).

Affinché i consumatori sappiano se i prodotti a base di carbonelle sono a base di un unico tipo di legno o meno, è opportuno contrassegnarli di conseguenza. In virtù dell'articolo 2 capoverso 3 e dell'articolo 3 capoversi 3, 4 e 5 dell'ordinanza bisogna apportare le seguenti precisazioni:

1. per i prodotti a base di carbonelle ricavati da un unico tipo di legno occorre dichiarare la varietà utilizzata e il Paese di provenienza;
2. per i prodotti a base di carbonelle ricavati da due tipi di legno occorre dichiarare le varietà utilizzate e il rispettivo Paese di provenienza;
3. per i prodotti a base di carbonelle ottenuti da più di tre tipi di legno occorre designare i «diversi tipi di legno». Inoltre, occorre indicare almeno tre delle tipologie di legno utilizzate e i rispettivi Paesi di provenienza.

Esempi di una dichiarazione corretta sono a pagina 3 e 4.





## Esempi di dichiarazione tramite documento commerciale allegato al preventivo

Due varianti per le dichiarazioni nel testo del preventivo:

*Tavolo in legno massiccio: Tipo di legno: quercia (Quercus robur) Origine del legno: Francia, Germania*

*Tavolo in legno massiccio: Tipo di legno: quercia Origine del legno: Francia, Germania*

*I nomi scientifici dei tipi di legno sono consultabili sul sito: [www.dichiarazione-del-legno.ch](http://www.dichiarazione-del-legno.ch)*

Due varianti per le dichiarazioni in un documento commerciale allegato al preventivo:

<i>Prodotto:</i>	<i>Tipo di legno</i>	<i>Origine:</i>
<i>Pali e travi</i>	<i>Abete rosso (Picea abies)</i>	<i>Svizzera</i>
<i>Legname segato</i>	<i>Faggio (Fagus sylvatica)</i>	<i>Svizzera, Francia, Germania</i>
<i>Piallati</i>	<i>Quercia (Quercus robur)</i>	<i>Europa centrale</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

*Data dell'ultimo aggiornamento 1° gennaio 2025*

<i>Prodotto:</i>	<i>Tipo di legno</i>	<i>Origine:</i>
<i>Pali e travi</i>	<i>Abete rosso</i>	<i>Svizzera</i>
<i>Legname segato</i>	<i>Faggio</i>	<i>Svizzera, Francia, Germania</i>
<i>Piallati</i>	<i>Quercia</i>	<i>Europa centrale</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

*I nomi scientifici dei tipi di legno sono consultabili sul sito: [www.dichiarazione-del-legno.ch](http://www.dichiarazione-del-legno.ch)*

*Data dell'ultimo aggiornamento 1° gennaio 2025*

## Controlli

### Svolgimento dei controlli

L'UFDC effettua i controlli direttamente sul posto quando le aziende dispongono di una superficie di vendita. Le aziende artigianali senza una superficie di vendita sono invitate per telefono (o se irraggiungibili via e-mail) a presentare via e-mail preventivi ed eventuali documenti commerciali. Il controllo dei negozi online avviene attraverso il sito web e l'azienda viene informata del risultato tramite lettera raccomandata.

Al termine di ogni controllo, all'azienda viene consegnato, o inviato tramite lettera raccomandata, un verbale di controllo con i risultati. Se dal controllo risulta che la dichiarazione è corretta, non sono necessarie ulteriori operazioni.

### Presa di posizione e rettifica da parte dell'azienda controllata

Se dal controllo risulta che la dichiarazione non è conforme alle disposizioni dell'ordinanza del Consiglio federale, le aziende sono invitate a prendere posizione per iscritto entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Gli articoli contestati devono essere dichiarati conformemente all'ordinanza. Appena l'azienda avrà dimostrato la rettifica tramite foto, screenshot, link relativi all'articolo nello shop online o con un modello di preventivo, la procedura dell'UFDC sarà conclusa. Secondo l'articolo 8 dell'ordinanza se da un controllo risulta una violazione dell'obbligo di dichiarazione, ciò comporta il pagamento di un emolumento volto a coprire le spese di controllo. La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

### Decisione

In mancanza di una presa di posizione o delle prove dell'avvenuta correzione o se entrambe sono incomplete, l'UFDC può richiedere la rettifica della dichiarazione in base all'articolo 7 capoverso 4



dell'ordinanza del Consiglio federale. Se l'UFDC richiede la rettifica della dichiarazione, ciò comporta il pagamento di un ulteriore emolumento di 120 franchi.

#### **Procedimenti penali amministrativi**

Secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del Consiglio federale chi viola le disposizioni sulla dichiarazione di cui agli articoli 2–4 è punito conformemente all'articolo 11 della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0). Secondo l'articolo 12 capoverso 2 della LIC, il DEFR è l'unità amministrativa che persegue e giudica. Se dal controllo risulta che la dichiarazione non è conforme all'ordinanza, l'UFDC informa il DEFR che avvia un procedimento penale amministrativo, a meno che non si tratti di un caso particolarmente lieve.

#### **Informazioni sui risultati dei controlli**

Una volta all'anno l'UFDC pubblica un comunicato stampa con i risultati dei controlli sulla dichiarazione del legno. I risultati dei controlli corrispondono ai punti 1, 2, e 3 del verbale di controllo e sono soggetti alla legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras, RS 152.3). Le aziende possono chiedere di essere sentite prima della pubblicazione dei risultati. A tal fine devono contattare per iscritto l'UFDC entro 30 giorni dalla notifica del verbale di controllo.